



Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017

A.C. 1766

Dossier n° 350 - Schede di lettura
23 settembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1766
Titolo:	Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	10 aprile 2019
assegnazione:	28 maggio 2019
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	consultiva
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e VII Cultura
Oneri finanziari:	No

La Convenzione del Consiglio d'Europa (CdE) sulla coproduzione cinematografica (rivista), con allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017, sostituisce la precedente Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, del 2 ottobre 1992 (ratificata dall'Italia ai sensi della [legge 5 novembre 1996, n. 596](#)), al fine di ammodernarla e adattarla alle nuove tecnologie e ai cambiamenti avvenuti nel settore cinematografico europeo e internazionale e di definire una cornice normativa che regoli le coproduzioni che coinvolgono almeno tre Stati diversi, garantendo a ciascuno di beneficiare degli aiuti economici e degli eventuali sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale. [La Convenzione, ratificata da 19 Stati membri aderenti al CdE](#), è entrata in vigore il 1° ottobre 2017.

Contenuto dell'accordo

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017 è costituita da un breve preambolo, 24 articoli, suddivisi in tre capitoli, e due Allegati che sono parte integrante della Convenzione.

Il **Capitolo I** riguarda le **Disposizioni generali**.

L'art.: 1 definisce lo **scopo** della Convenzione che è quello di incoraggiare lo sviluppo della coproduzione cinematografica internazionale;

l'art. 2: delimita il **campo di applicazione** della Convenzione e prevede che si applichi ad almeno tre coproduttori risiedenti in tre parti differenti della Convenzione, cui potranno aggiungersi uno o più produttori non residenti nei paesi della Convenzione, la cui partecipazione non potrà superare il 30% del costo totale della produzione;

l'art. 3: definisce i termini di "opera cinematografica", "coproduttori", "opera cinematografica coprodotta ufficialmente", "coproduzione multilaterale"

Il **Capitolo II** riguarda le **Norme applicabili alle coproduzioni**.

L'art. 4: prevede che le opere cinematografiche realizzate in coproduzione multilaterale fruiscono dei **vantaggi accordati ai film di produzione nazionale**, concordemente a quanto previsto dalle disposizioni in vigore in ciascuna Parte;

l'art. 5: stabilisce le **modalità di ammissione al regime di coproduzione**, le cui richieste devono essere approvate dalle autorità competenti le Parti, secondo quanto previsto dall'Allegato I. Il paragrafo 4 stabilisce che ogni Stato contraente designi l'Autorità competente;

l'art. 6: prevede le **proporzioni dei rispettivi apporti dei coproduttori**, stabilendo che la partecipazione minoritaria non possa essere inferiore al 5% e quella maggioritaria non possa superare l'80%. Nel caso che la Convenzione fungesse a accordo bilaterale tali limiti si intendono modificati al 10% per la partecipazione minoritaria e al 90% per quella maggioritaria;

l'art. 7: è relativo ai **diritti dei coproduttori** sull'opera prodotta;

l'art. 8: stabilisce che la partecipazione tecnica ed artistica di ciascun produttore debba essere effettiva e che il personale addetto alle riprese debba provenire dagli Stati contraenti la coproduzione;

l'art. 9: **in deroga** a quanto stabilito all'art. 8 prevede che sia possibile includere una o più partecipazioni minoritarie - che possono essere limitate all'ambito finanziario - a condizione che ciascuna parte nazionale non sia inferiore al 10%, né superiore al 25% (par. 1, comma a). Sarà inoltre possibile includere un coproduttore maggioritario che apporti una partecipazione tecnica ed artistica effettiva per far sì che l'opera venga riconosciuta quale lavoro nazionale nel suo Paese;

l'art. 10: prevede che debba essere mantenuto un **equilibrio negli scambi** tra le Parti, sia per quanto riguarda l'ammontare degli investimenti, sia relativamente alle partecipazioni artistiche e tecniche delle opere realizzate in coproduzione;

l'art. 11: riguarda le facilitazioni che ciascuna Parte dovrà assicurare - nel quadro della legislazione vigente e degli obblighi internazionali - per l'ingresso, il soggiorno e i permessi di lavoro del personale che partecipa alla coproduzione, nonché relativamente all'importazione temporanea e alla riesportazione del materiale tecnico necessario alla produzione e alla distribuzione delle opere cinematografiche realizzate;

l'art. 12: stabilisce che le opere realizzate in coproduzione debbano essere presentate con l'indicazione di paesi produttori;

l'art. 13: riguarda l'**esportazione** delle opere realizzate;

l'art. 14: è relativo alle **lingue e stabilisce che l'Autorità competente** di una Parte possa esigere dal coproduttore ivi residente una versione finale dell'opera in una delle lingue di tale Parte;

l'art. 15: riguarda i Festival e prevede che - salvo accordi diversi tra i coproduttori - l'opera coprodotta sia presentata nei festival internazionali della Parte che detiene la partecipazione maggioritaria, oppure in caso di partecipazioni finanziarie paritetiche, dalla Parte che fornisce il regista.

Il **Capitolo III** riguarda le **Disposizioni finali**.

L'art. 16: stabilisce che la presente Convenzione è sostitutiva della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica del 1992; la Convenzione del 1992 rimane in vigore fino a che la Parte aderente alla convenzione del 1992 non abbia completato le procedure di ratifica;

l'art. 17: affida al Comitato di direzione del Fondo europeo di sostegno alla coproduzione e alla diffusione di opere cinematografiche e audiovisive **Euroimages** la responsabilità del monitoraggio e prevede altresì una procedura semplificata per eventuali emendamenti ai due Allegati, in considerazione del fatto che il passare del tempo potrà renderli obsoleti;

l'art. 18: stabilisce che la firma della Convenzione è aperta agli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati, Parti contraenti della Convenzione culturale europea ;

l'art. 19: stabilisce che la Convenzione entra in vigore dopo un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati, di cui almeno due membri del Consiglio d'Europa abbiano completato le procedure interne di ratifica;

l'art. 20: prevede che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo l'entrata in vigore della Convenzione, possa invitare qualsiasi Stato europeo non membro del CdE, nonché l'Unione europea ad aderire alla Convenzione;

l'art. 21: riguarda la clausola territoriale, mediante la quale ciascuno Stato può indicare il

territorio o i territori di applicazione della Convenzione;

l'art. 22: prevede la possibilità di apporre una riserva con riguardo alle quote di partecipazione stabilite dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a;

gli articoli 23 e 24 riguardano la denuncia e le procedure di notifica della Convenzione.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017 è composto da 4 articoli.

Gli **articoli 1 e 2** contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione.

L'**articolo 3** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, per la quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 precisa che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla Convenzione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**art. 4** stabilisce l'**entrata in vigore** della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Accompagnano il provvedimento, oltre alla relazione, una relazione tecnica, una analisi tecnico normativa e una dichiarazione di esclusione dall'A.I.R.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.